DELIBERA N° 3 **del 04/02/2020**

IL CONSIGLIO

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*;

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n.132, *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamento e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 199, n.508*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 451 del 04/06/2019, ns. prot.n.8778 del 04/06/2019 con il quale è stato nominato il Presidente del Conservatorio di Musica di Stato *Alessandro Scarlatti*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 862 del 17/12/2018, ns. prot.n. 21377 del 18/12/2018, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio;

PRESO ATTO delle dimissioni (prot.n. 4897 del 01/04/2019) della Prof.ssa C. Galli quale componente il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto MIUR n.652 del 10/07/2019, con il quale è stata integrata la composizione del C.d.A con il M° Gaetano Cuccio in sostituzione della docente dimissionaria Claudia Galli;

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, giusto Decreto Dirigenziale n. 247 del 02/05/2005 come modificato da Decreto Dirigenziale n.2192 del 10/08/2018;

IN PARTICOLARE l'art.3 *(Autonomia regolamentare) e* art. 14, comma 4 *(Statuto e regolamenti)* che dispone: « *i regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico»;*

VISTO l'articolo 2, comma 1, *lett. b),* dello Statuto: «*... sono organi necessari della istituzione Conservatorio di musica ... ... il Direttore*»;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dello Statuto: «*Gli organi della Istituzione, ad eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni ...*»;

VISTO l'art. 4, comma 3, dello Statuto: «*In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino alla adozione del suddetto Regolamento, ……* »;

VISTO l'articolo 21 comma 1 dello Statuto: « *Le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico sono indette contestualmente con decreto del Presidente incaricato previa delibera del Consiglio di Amministrazione*»;

SENTITO il Consiglio Accademico, Verbale n.40 del 29/01/2020, punto2) *Regolamenti elettorali (Direttore e Consiglio Accademico);*

CONSIDERATO che è necessario, ai sensi dello Statuto e del citato Regolamento, indire le elezioni del Direttore;

DELIBERA

di approvare il seguente ***Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo,*** che costituisce parte integrante della presente delibera:

Articolo1
(*Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature*)

1. Le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo sono indette dal Presidente, secondo le modalità descritte nel presente articolo.
2. Le elezioni hanno luogo presso la sede del Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" in Palermo, via Squarcialupo, n. 45 nel giorno e nelle ore indicati dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di decadenza anticipata o dimissioni del Direttore, le elezioni sono indette e si devono svolgere entro i successivi due mesi.
4. Nel caso di ballottaggio lo stesso avrà luogo in una sola giornata fra l'ottavo e il 15° giorno successivo alla prima votazione.
5. Le candidature devono pervenire alla Direzione Amministrativa del Conservatorio di Musica di Palermo, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle votazioni, **entro le ore 12.00**, corredate da programma elettorale sottoscritto dal candidato e dal curriculum vitae. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e comunque ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia a mezzo pec entro e non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno di scadenza.

Articolo2
(*Elettorato passivo*)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto, i candidati alla Direzione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a. elevata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
   b. almeno 10 anni di servizio presso i Conservatori;
   c. posizione contrattuale compatibile con la durata del mandato;
   d. essere docente di prima fascia.

   ed inoltre i seguenti requisiti di tutela di carattere generale:

   e. non avere riportato quali docenti sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
   f. non avere riportato condanne penali definitive, ancorché in relazione alle medesime non sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
   g. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione in formato europeo ed allegato alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione, depositata presso gli uffici del Direttore Amministrativo, sarà disponibile in visione a partire dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno prima della data delle elezioni.
3. La Direzione Amministrativa verificherà la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti b, c, d, e, f.
4. Le candidature ammesse e i relativi curricula dei candidati sono affissi all'albo del Conservatorio e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 3
(*Elettorato attivo*)

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e dell'art. 4, comma 3 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore, compete ai docenti di prima e seconda fascia.
2. Lo stesso è composto dai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti, in servizio presso il Conservatorio. Nel caso di utilizzazione annuale presso questa sede, viene fatto salvo il diritto di voto tranne che lo stesso non opti per iscritto al diritto di voto presso la sede di titolarità. Nel caso di assenza dal servizio per aspettativa senza assegni e nel caso di procedimenti penali pendenti, gode del diritto di voto il docente supplente. Il docente in astensione dal servizio per maternità mantiene il diritto di voto.
3. La Direzione Amministrativa del Conservatorio provvederà quindici giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
4. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Direzione Amministrativa fino a tre giorni prima della data dell'elezione.
5. Il Direttore Amministrativo provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco ove necessario.

Articolo 4
(*Commissione elettorale*)

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede con atto scritto alla nomina della commissione elettorale che sovrintenderà alle operazioni elettorali previste nel presente regolamento.
2. La commissione elettorale sarà composta da tre docenti designati dal Consiglio Accademico in carica tra coloro i quali godono dell'elettorato attivo. La funzione di Presidente viene attribuita al docente con maggiore anzianità di servizio.
3. Il Consiglio Accademico designa tre docenti quali componenti titolari e due docenti espressamente indicati quali supplenti, in caso di impossibilità sopravvenuta dei titolari.
4. Lo status di candidato alla direzione del Conservatorio, è incompatibile con quello di componente la Commissione elettorale e del seggio elettorale.
5. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle operazioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
    a. acquisisce l'elenco degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*) predisposto e trasmesso dalla Direzione amministrativa;
    b. acquisisce l'elenco delle candidature, predisposto e trasmesso dalla Direzione amministrativa;
    c. verifica e dispone l'ammissibilità delle candidature;
    d. esamina i ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature entro e non oltre 24 ore dalla presentazione degli stessi;
    e. individua e sovrintende alla predisposizione del seggio elettorale;
6. Il Presidente della Commissione elettorale, ricevuto il verbale delle operazioni da parte del Presidente del seggio elettorale, procede alla proclamazione del candidato eletto anche tramite avviso da pubblicare all'albo del Conservatorio.
7. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti la commissione elettorale.

Articolo 5
(*Seggio elettorale*)

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione dell'elezione, il Direttore provvede con atto scritto alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre docenti designati dal Consiglio Accademico di cui uno espressamente indicato quale supplente e dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato appartenente all'area direttiva, con funzioni di Presidente.
2. Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
3. Il seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella. La preferenza sarà espressa contrassegnando con una X esclusivamente la casella posta a fianco del nominativo del candidato che si intende votare. La scheda timbrata sarà vidimata dal Presidente del seggio elettorale.
4. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze ovvero rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto e comunque di riconoscimento.
5. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti il seggio elettorale.
6.

Articolo 6
(*Modalità di voto*)

1. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Al medesimo è consegnata la scheda elettorale precedentemente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale e la matita copiativa
2. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto. La scheda, ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

Articolo 7
(*Metodo d'elezione*)

1. Nel primo turno elettorale, il quorum è costituito dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più 1).
2. Il raggiungimento del quorum costitutivo per la validità della votazione, considera valide le schede bianche ed i voti nulli, in quanto voti validamente espressi.
3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione dall'8 al 15° giorno successivo alla data della prima votazione.
4. Ove si dovesse ricorrere alla seconda votazione, le schede bianche o nulle concorrono a formare il quorum dei votanti.
5. E' eletto Direttore il candidato che avrà riportato alla prima votazione almeno il 50 % più 1 delle preferenze rispetto al numero degli aventi diritto al voto.
6. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto il quorum di cui al comma 5 precedente, si procederà nei termini indicati all'art. 1, comma 2, alla successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e sarà eletto, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio in ruolo.

Articolo 8
(*Modalità di scrutinio*)

1. Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del seggio e la seduta è pubblica.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Il Presidente del seggio elettorale, preso atto del risultato, trasmette al termine dello scrutinio il verbale delle operazioni al Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 9
(*Modalità di pubblicità*)

1. Il presente Decreto viene pubblicato all'albo del Conservatorio di Musica di Palermo, inserito sul sito web ed inviato per posta elettronica a tutti i Conservatori di Musica, agli Istituti musicali pareggiati e al Ministero dell'Università e Ricerca - al fine di garantire la massima diffusione del bando. La Direzione Amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

COMPONENTI

M° Gregorio Bertolino

Arch. Loreto Ognibene

ASSENTE
M° Gaetano Cuccio

Dario D'Amico

PRESIDENTE
Prof. Mario BARBAGALLO